

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1122	CAIATI	1124
Comunicazione del Presidente:		FALETRA	1124
PRESIDENTE	1122	ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1124
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8.000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api. (2270)	1125
Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala Italiana ». (2019)	1122	PRESIDENTE	1125
PRESIDENTE	1122, 1123	SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1125
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro</i>	1122	CHIARAMELLO	1125
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Cessione alla ditta Jesi di un tratto di suolo in Treviso di metri quadrati 935, appartenente al Patrimonio dello Stato in permuta di due suoli, siti in Treviso, località San Lazzaro in Ghirada, della complessiva estensione di metri quadrati 1.054, di proprietà della ditta Jesi. (2263)	1123	Senatori ZOLI ed altri: Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1931)	1126
PRESIDENTE	1123, 1124	PRESIDENTE	1126
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1123	CAIATI	1126
Vendita a trattativa privata all'Istituto ortopedico Rizzoli del complesso immobiliare in Bologna costituito dalla ex palazzina Comando del 6° Centro automobilistico e da quattro padiglioni con attigue aree scoperte. (2265)	1124	Proposta di legge (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	1124, 1125	BARTOLE e SALIZZONI: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia. (1856)	1127
FACCHIN, <i>Relatore</i>	1124	PRESIDENTE	1127, 1129, 1137
		BERZANTI, <i>Relatore</i>	1127, 1130, 1135
		ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1129, 1134
		SCHIRATTI	1129
		SELVAGGI	1130, 1131
		FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	1130
		DE TOTTO	1131
		FACCHIN	1132
		WALTER	1133

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

	PAG.
SCIAUDONE	1133
GEREMIA	1134
CAIATI	1134
MERIZZI	1135
ANGIOY	1136
BARTOLE	1136
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1137

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pella.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno il deputato Di Stefano Genova è sostituito dal deputato De Totto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società «Ala Italiana». (2019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società «Ala Italiana».

L'esame del provvedimento era stato iniziato dalla Commissione nella seduta del 16 marzo e rinviato con la richiesta al Governo di presentare un rendiconto generale della gestione di liquidazione.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Era stato chiesto il rendiconto della gestione di liquidazione della Società «Ala Italiana», a chiudere la quale, con il provvedimento in esame, si chiede lo stanziamento della ulteriore somma di lire 125.000.000.

Occorre ricordare che la liquidazione di questa società, il cui capitale è interamente dello Stato, è incominciata nell'agosto del 1946 ed ha già richiesto la erogazione di lire 655.250.000 da parte dello Stato, con provve-

dimenti: il primo dei quali risale al 7 aprile 1947, per lire 310.000.000; il secondo al 5 settembre 1947, per lire 210.000.000; il terzo all'8 maggio 1948, per lire 100 milioni e infine la legge 15 maggio 1954, n. 973, per la somma di lire 35.950.000.

La situazione patrimoniale, al 1946, portava l'attivo di lire 511.043.000 ed il passivo di lire 565.758.000; gli immobili erano allora in evidenza per lire 2.890.000 (al 30 giugno 1955 risultano in lire 20.389.000); gli impianti sono stati ridotti da un valore di lire 15.508.000 a lire 126.000; le scorte che erano dell'importo di lire 2.551.000 non figurano più in bilancio. All'attivo, al 30 giugno 1955, risultano: denaro e valori per lire 58.000; titoli di credito a reddito fisso per lire 546.000; crediti verso banche per lire 18.420.000, verso la clientela per lire 76.088.000, e vari per lire 85.643.000. Il totale delle attività ammontano a lire 206.488.000. Il capitale sociale, che nel 1946 era di lire 90 milioni, è stato successivamente svalutato, così che al 30 giugno 1955 risulta ridotto a lire 5 milioni; la riserva legale è di lire 347.000; il fondo ammortamento di lire 8.225.000; i debiti ammontano a lire 197.900.000. Totale delle passività al 30 giugno 1955, lire 206.488.000.

Il fabbisogno finanziario per condurre a termine la gestione liquidatoria si ottiene osservando le seguenti cifre.

Attivo: disponibilità liquide in cassa lire 16.000; presso il Banco Santo Spirito lire 9.270.000; presso la Banca Nazionale del Lavoro, lire 16.580.000. Totale lire 25.867.000; crediti verso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro liquidazione personale lire 10.000.000; totale, lire 35.867.000. Il passivo mette in evidenza: spese per amministrazione, imposte e tasse lire 12 milioni. Imposte Dirette lire 29.000.000; liquidazione personale in Africa Orientale, lire 5.000.000; spese legali, di patrono e notari lire 15.000.000; transazioni in corso lire 2.500.000; cause in corso, interessi e spese relative lire 24.500.000; per causa ing. Fiaccarini lire 25.000.000; vertenza «Shell» lire 20.000.000; debiti diversi, lire 11.000.000; imprevisti lire 16.934.000; in totale, passivo lire 160.934.000 contro un attivo di lire 35.867.000, d'onde un fabbisogno di lire 125.000.000: cifra chiesta col provvedimento legislativo in esame.

Queste le cifre a documentazione del provvedimento, col quale si chiude definitivamente la gestione della Società «Ala Italiana».

Nel 1940 la Società possedeva 133 apparecchi, circa 700 motori, numerosi magazzini

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

ed officine per la revisione e riparazione del materiale di volo a Venezia, Roma, Trieste, Ostia Lido, Bengasi, Asmara ed Addis Abeba, aveva in esercizio 43 linee per uno sviluppo di chilometri 46.207 nell'Europa, nell'Asia e nell'Africa; il personale dipendente era composto da 419 naviganti quasi tutti richiamati alle armi; 902 impiegati (parte richiamati, parte militarizzati e parte mobilitati civilmente) e 2.744 operai (parte richiamati, parte militarizzati e parte mobilitati civilmente). La Società, negli anni dal 1940 al 1943 aveva subita una serie di violenze — se così è consentito di esprimersi — alla sua funzionalità, che le hanno prodotto un complesso di perdite ammontante, tra distribuzioni e requisizioni varie, a oltre 6 miliardi di lire.

La società avrebbe potuto, nel 1946, riprendere la propria attività; venne invece allora deciso di porla in liquidazione e costituire, per la rinascita dell'esercizio aviatorio in Italia, altre due società: l'« Alitalia » e la L. A. I.

L'atto che sottoponiamo al Parlamento, è, quindi, la conseguenza ultima della decisione adottata nel 1946. Essendo la Società di totale proprietà dello Stato fino dal 1935, lo Stato deve, conseguentemente, far fronte a tutti gli oneri di liquidazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo allo esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000.000 per le occorrenze relative alla liquidazione della Società per azioni « Ala Italiana ».

Le somministrazioni della predetta somma saranno disposte dal Ministero delle finanze su motivata richiesta del Liquidatore corredata da relazione del Collegio sindacale ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 ».

Propongo una modifica puramente formale nel senso che l'articolo 2 venga redatto conformemente alla nostra prassi legisla-

tiva. Esso risulterebbe, quindi, del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nella nuova formulazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cessione alla ditta Jesi di un tratto di suolo in Treviso di metri quadrati 935, appartenente al Patrimonio dello Stato, in permuta di due suoli, siti in Treviso — località San Lazzaro in Ghirada — della complessiva estensione di metri quadrati 1.054, di proprietà della ditta Jesi. (2263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione alla ditta Jesi di un tratto di suolo in Treviso di metri quadrati 935, appartenente al Patrimonio dello Stato, in permuta di due suoli, siti in Treviso — località San Lazzaro in Ghirada — della complessiva estensione di metri quadrati 1.054, di proprietà della ditta Jesi ».

L'onorevole Cavallaro Nicola, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Nell'attuazione del piano di ricostruzione della città di Treviso è prevista la costruzione di un piazzale nei pressi della stazione viaggiatori delle ferrovie dello Stato e di una nuova arteria di penetrazione nel centro urbano.

La nuova piazza inciderà su di un compendio demaniale in uso all'Amministrazione dei lavori pubblici, tanto da richiedere la totale demolizione di un edificio attualmente adibito ad alloggi per dipendenti dell'ufficio del Genio civile ed il sezionamento della rimanente area scoperta.

La nuova sistemazione determinerebbe la formazione di relitti di area demaniale marginali alla nuova arteria ed al piazzale, che, data la loro forma irregolare, non potrebbero essere utilizzati per la ricostruzione degli edifici da abbattere.

Con il provvedimento in esame, il relitto a nord del piazzale e dell'arteria, rimarrebbe incorporato alla rimanente proprietà demaniale mentre il relitto a sud verrebbe incorporato alla proprietà della ditta Jesi. In tal modo, attraverso una operazione di permuta, si eliminerebbe l'inconveniente lamentato.

Ritengo, in conseguenza di quanto esposto, che il provvedimento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

«È autorizzata la cessione alla ditta Jesi del suolo, appartenente al Patrimonio dello Stato, esteso metri quadrati 935, sito in Treviso, località San Lazzaro in Ghirada, del valore venale di lire 11.000.000, a titolo di permuta alla pari, con due suoli di proprietà della ditta Jesi, della complessiva superficie di metri quadrati 1054, siti nella stessa località.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata all'Istituto ortopedico Rizzoli del complesso immobiliare in Bologna costituito dalla ex palazzina Comando del 6° Centro automobilistico e da quattro padiglioni con attigue aree scoperte. (2265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Vendita a trattativa privata all'Istituto ortopedico Rizzoli del complesso immobiliare in Bologna costituito dalla ex palazzina Comando del 6° Centro automobilistico e da quattro padiglioni con attigue aree scoperte».

L'onorevole Facchin, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FACCHIN, *Relatore*. L'Istituto ortopedico Rizzoli, chiese, fino dal 1940, di acquistare il complesso immobiliare costituito dalla palaz-

zina in cui aveva sede il Comando del 6° Centro automobilistico e da alcuni padiglioni di una caserma onde ampliare la propria officina che costruisce appunto apparecchi ortopedici.

Nell'anno 1952 il Ministero Difesa-Esercito, poiché gli immobili in oggetto non servivano più ai suoi scopi, li dimise e conseguentemente essi passarono al Demanio finanziario dello Stato. Il Demanio ha considerato l'opportunità di procedere alla alienazione dei detti immobili così che si è giunti ad un accordo sul prezzo con l'Istituto Rizzoli.

Ritengo che tale operazione debba essere approvata e che dalla nostra Commissione si debba anzi consigliare, ogni volta che il Demanio dello Stato abbia dei beni disponibili, di provvedere alla loro alienazione a privati che possano utilizzarli per scopi ben definiti e ciò onde evitare gli oneri che la non utilizzazione di un bene comporta.

Per questi motivi il relatore è del parere che la Commissione debba senz'altro approvare il disegno di legge in esame, il quale contempla l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata all'Istituto ortopedico Rizzoli, per il prezzo di lire 46.000.000, del complesso immobiliare sito in Bologna, compreso tra Via Alessandro Codivilla, proprietà di detto Istituto, ex caserma del 3° Reggimento artiglieria, stradella di accesso Via San Mamolo e proprietà privata, con obbligo per l'acquirente di destinare il complesso ad officina di protesi per un periodo minimo di 10 anni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAIATI. Trattandosi di un istituto quale l'ortopedico Rizzoli, di interesse e di fama mondiale, penso sia bene favorirlo nell'opera di potenziamento delle sue attrezzature.

Per questo motivo mi associo alla proposta dell'onorevole relatore e dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

FALETRA. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione sulla frequenza con cui si ripete la presentazione di disegni di legge tendenti a evadere dalle norme che prescrivono le aste pubbliche. Ciò osservo, pur dichiarandomi favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame specie dato che si tratta di una cessione a favore di un istituto benemerito come l'Istituto ortopedico Rizzoli.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché la discussione ha portato a delle considerazioni di ordine generale desidero far presente che ogni qual volta il Governo si è trovato nella necessità giusti-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

ficata di proporre una eccezione alla regola che impone la trattativa privata, ha presentato leggi apposite al Parlamento, il quale è in condizione di approvarle o meno.

Nel caso specifico, le ragioni che giustificano il provvedimento di legge in esame, sono già state illustrate sia dal relatore che dai vari interventi che sono seguiti. Aggiungo che i padiglioni di cui trattasi sono già occupati e in uso dell'Istituto ortopedico Rizzoli; essi vengono dati in proprietà al prezzo fissato dalla stima dell'Ufficio tecnico erariale, stima da servire come base dell'asta che non verrà tenuta perché altrimenti l'Istituto ortopedico Rizzoli potrebbe essere posto in condizione di non diventare l'acquirente dei beni che lo interessano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

«È autorizzata la vendita, a trattativa privata, all'Istituto ortopedico Rizzoli, per il prezzo di lire 46.000.000, del complesso immobiliare sito in Bologna, compreso tra Via Alessandro Codivilla, proprietà di detto Istituto, ex caserma del 3° Reggimento artiglieria, stradella di accesso Via San Mamolo e proprietà privata, costituito dalla ex palazzina Comando del 6° Centro automobilistico, da quattro padiglioni ed attigue aree scoperte, con obbligo per l'acquirente di destinare il complesso ad officina di protesi per un periodo minimo di dieci anni.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8.000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api. (2270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8.000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api».

La IX Commissione (Agricoltura) ha lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza inviare il richiesto parere. S'intende che abbia rinunciato ad esprimerlo.

Il relatore, onorevole Schiratti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. In passato si ebbero diverse provvidenze legislative dirette ad agevolare, dal punto di vista fiscale, la preparazione di uno speciale alimento per le api. Attualmente la sua produzione si è ridotta a quantità molto modeste e quindi antieconomiche, con la conseguenza di un forte decadimento della produzione del miele nel nostro paese e della necessità di ricorrere all'importazione dall'estero.

Con il provvedimento in atto si chiede di esentare dagli oneri fiscali lo zucchero che viene impiegato nella preparazione dell'alimento per le api nella quantità di otto mila quintali annui. A questo scopo si è ritenuto di predisporre il disegno di legge che limita l'agevolazione al triennio 1956, 1957 e 1958. Esso appare opportuno e pertanto lo raccomando alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARAMELLO. Non sono contrario al provvedimento ma desidero aggiungere che il decadimento dell'apicoltura nazionale è dovuto ad altre cause. Chi si intende di api sa che, nel periodo invernale, quando non c'è cibo per le api, gli allevatori provvedono con miele allungato con acqua. Purtroppo quello che manca oggi è la passione per l'apicoltura. Anni or sono in Italia eravamo arrivati alla saturazione; oggi invece sono pochissimi coloro che se ne interessano. Ecco perché manca il miele e dobbiamo ricorrere all'importazione.

Non vorrei che l'agevolazione desse luogo a qualche speculazione: siamo nel settore dello zucchero in cui sono tentate varie speculazioni.

In ogni modo, diamo il nostro assenso, ma richiamiamo l'attenzione del Ministero della agricoltura sull'opportunità di riprendere su vasta scala la propaganda a favore dell'apicoltura.

PRESIDENTE. Circa la preoccupazione della speculazione, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Chiaramello sull'articolo 2 che dispone l'impasto dello zucchero con l'aglio.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

ART. 1.

È consentito per il triennio 1956, 1957 e 1958, e fino ad un massimo di quintali 8.000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.

(È approvato).

ART. 2.

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zoli ed altri: Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (1931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zoli, Lorenzi, Merlin Umberto e Ceschi: « Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari », già approvata dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica.

Le Commissioni giustizia e lavori pubblici hanno lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza inviare il richiesto parere. S'intende che abbiano rinunciato ad esprimerlo.

Poiché il relatore, onorevole Carcaterra, non è presente, illustrerò io stesso brevemente il contenuto del provvedimento.

In vista di un'eventuale migliore sistemazione degli stabilimenti carcerari o case di pena, il Senato della Repubblica ha approvato la proposta di legge con cui si ammette la possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di vendere alle Regioni, alle Province e ai Comuni o altri enti pubblici, i beni immobili costituenti i suddetti stabilimenti o case di pena destinando il prezzo ricavato alla costruzione di edifici carcerari in altre località; si dà anche facoltà di permutare gli

immobili stessi con altri edifici di proprietà degli enti locali o con aree fabbricabili sulle quali lo Stato poi costruirà gli stabilimenti carcerari. Questo è il concetto fondamentale che permette di affrontare il problema della migliore sistemazione degli edifici carcerari o delle case di pena. È un'autorizzazione formale all'Amministrazione ed è previsto anche la esenzione dalle tasse per i trasferimenti in oggetto.

In conclusione, propongo l'approvazione della proposta di legge nel testo del Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAIATI. A me pare che la proposta di legge — che ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento — debba essere presa in seria considerazione. Ci sono attualmente stabilimenti carcerari che in seguito allo sviluppo urbanistico di alcuni grossi centri sono finiti addirittura col rimanere incorporati nelle zone urbane. Ci sono delle esigenze che riguardano i Comuni e le Province che sono nettamente in contrasto con queste situazioni e che si sono determinate o per effetto dell'utilizzazione di vecchie ambienti adattati a stabilimenti carcerari oppure perché il Ministero di grazia e giustizia, per sopravvenute difficoltà, non ha potuto costruire stabilimenti carcerari moderni.

Dobbiamo fare in modo che il Ministero di grazia e giustizia possa essere in grado di costruire questi edifici in zone idonee e con ampiezza di criteri moderni, fornendoli di tutto quanto rappresenta oggi un progresso nel campo giudiziario, attrezzandoli in modo che non siano soltanto luoghi di espiazione ma di rendenzione.

Pertanto, dichiaro che voterò favorevolmente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Qualora i competenti organi decidano di procedere al trasferimento di stabilimenti carcerari o di case di pena in località diversa dall'attuale, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà, sentito il parere del Consiglio di Stato, di vendere a trattativa privata alle Regioni, alle Province, ai Comuni o ad altri enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, i beni immobili costituenti i suddetti stabilimenti o case, qualunque ne sia il valore di stima, con l'obbligo di destinare il

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

prezzo ricavato nella costruzione degli edifici penitenziari nella diversa località stabilita.

Secondo le modalità e le condizioni stabilite nel comma precedente, l'Amministrazione finanziaria può anche procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con altri edifici, di proprietà delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici, sempreché gli immobili ricevuti in permuta dallo Stato siano, da parte del Ministero di grazia e giustizia, ritenuti idonei alla specifica destinazione, ovvero può procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con aree edificabili, di proprietà degli enti pubblici sovra indicati, sulle quali lo Stato costruirà gli stabilimenti carcerari o le case di pena.

(È approvato).

ART. 2.

Tutte le opere che le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici dovessero compiere ai fini delle permutate previste dall'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

ART. 3.

Tutti gli atti occorrenti per l'attuazione di quanto è previsto negli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa e imposta.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia. (1856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia ».

Il provvedimento è già stato esaminato nelle sedute del 25 gennaio, 29 febbraio e 13 giugno 1956. Nell'ultima seduta il relatore Berzanti ha presentato un nuovo testo. Prego l'onorevole Berzanti di riassumere: i termini della questione illustrando anche il nuovo testo.

BERZANTI, *Relatore*. Si tratta, come gli onorevoli colleghi ricordano, di operare la distribuzione agli aventi diritto dei 45 miliardi di lire messi a disposizione dalla Jugoslavia a titolo di risarcimento per i beni di cittadini italiani nazionalizzati o confiscati a seguito di provvedimenti interni dello Stato jugoslavo.

Con una precedente legge fu disposta la corresponsione di acconti sulla base di somme messe a disposizione dallo Stato jugoslavo. In base all'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, venne forfettariamente stabilito l'importo relativo alla valutazione di tutto il complesso di questi beni che invece, con il precedente accordo, dovevano essere valutati singolarmente e liquidati da un'apposita commissione italo-jugoslava che aveva sede a Belgrado.

L'accordo del 18 dicembre 1954 supera questa procedura e fissa una cifra globale destinata a liquidare l'insieme dei beni, diritti ed interessi.

Allo Stato italiano, incombe ora l'obbligo di corrispondere questa somma, suddividendola tra gli aventi diritto. A questo punto interviene la proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni, con cui vengono fissati dei criteri di ripartizione. Si dice cioè: questo importo di 45 miliardi o, meglio, la parte residua di esso, non sia distribuito in misura proporzionale a quello che è il danno subito dal singolo avente diritto, ma sia ripartita secondo dei criteri che tengano conto di coefficienti maggiori a favore dei beni minori e medi e, addirittura, un *plafond* massimo di 100 milioni complessivi, a favore dei beni maggiori.

Questa è la sostanza della proposta di legge. Su questa proposta di legge, si è già discusso e sono stati posti sostanzialmente due quesiti: 1°) se sia necessaria o quanto meno opportuna una legge del genere per operare questa distribuzione della somma di 45 miliardi; 2°) se sia lecito, in base al diritto internazionale e agli accordi intercorsi tra l'Italia e la Jugoslavia, applicare un criterio di distribuzione diverso da quello strettamente proporzionale.

Ci siamo, dunque, fermati a questi quesiti. Ora vogliamo fare un passo avanti. Allo scopo di illuminare la Commissione, per la soluzione di questi due quesiti sono stati, dal relatore, presi opportuni contatti con il Ministero del tesoro e con gli altri Ministeri che avrebbero potuto pronunciarsi in proposito; particolarmente, il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero degli esteri.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

Circa il primo quesito: la necessità o quanto meno, la opportunità della legge, mi pare che nell'ultima seduta della Commissione si fosse giunti a una conclusione positiva: cioè, la legge è opportuna. Vi era la tesi di coloro che pensavano che già in base alle leggi precedenti che riguardano tale liquidazione (la prima del 1949 riguardava criteri di liquidazione, quando ancora non si aveva l'accordo, poi venuto nel 1954, i quali si basavano su liquidazioni singole e la legge successiva del 1952 che riguardava il modo di corresponsione degli anticipi) si potesse operare la corresponsione del saldo, senonché bisogna convenire che la materia è poco chiara, discutibile e in ogni caso, quindi, una legge può essere opportuna per ovviare a inconvenienti e a ricorsi. Per questi motivi ritengo di poter riconfermare l'opinione già espressa e che può esser condivisa dalla Commissione, che sia necessaria la legge o, quanto meno, opportuna tanto più in quanto dobbiamo considerare la necessità di procedere rapidamente a queste corresponsioni di saldi. Se non approviamo una legge contenente la procedura per i pagamenti, essi dovrebbero seguire la procedura normale, piuttosto lunga. Nella legge stessa invece possiamo introdurre una norma, come si è già fatto in altri casi, per la corresponsione degli acconti, che semplifichi i pagamenti e li renda molto più spediti.

Possiamo poi perfezionare, anche sotto altri aspetti, come vedremo, vari punti del progetto che è piuttosto complesso.

Resta ora il secondo quesito e cioè se sia lecito operare una distribuzione non strettamente proporzionale.

Al riguardo sono stati sentiti i ministeri tecnici.

Il Ministero di grazia e giustizia ha fatto conoscere il suo pensiero nel senso che non vi sia una illiceità nella corresponsione anche diversa da quella proporzionale in quanto, secondo il detto ministero, la Jugoslavia ha messo a disposizione del Governo italiano una somma per la distribuzione della quale non ha fissato dei criteri. Si può quindi ritenere che lo Stato italiano sia autorizzato a fissare esso stesso questi criteri.

Allo stesso modo conclude la sua risposta il Ministero degli esteri laddove essa dice testualmente: «L'Ufficio Trattati, considerando il problema sotto l'aspetto meramente giuridico e con riguardo essenziale al punto se la proposta di legge Bartole-Salzzoni importi o meno violazione degli obblighi assunti dall'Italia verso la Jugoslavia sul piano

internazionale, condivide, in linea di massima, il parere espresso dal Ministero della giustizia.

Infatti, una volta concordata tra i due Paesi la somma forfettaria da destinarsi al pagamento degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi perduti per effetto delle cessioni territoriali imposte dal Trattato di pace, lo Stato italiano è libero di determinare, mediante legge interna, le modalità di ripartizione della somma globale tra gli aventi diritto, nonché le percentuali spettanti alle varie categorie di persone da indennizzare.

Questo sotto l'aspetto della liceità internazionale. Non si nasconde peraltro l'ufficio scrivente che il problema va esaminato anche sotto il profilo della corrispondenza della legge interna allo spirito delle stipulazioni internazionali, nel senso che i due Stati, nel concordare la base complessiva della liquidazione, non intesero con ciò escludere una data categoria di aventi diritto dalla percezione dell'indennizzo. Il che, peraltro, avverrebbe qualora si adottasse il limite massimo di 100 milioni proposto con la iniziativa Bartole-Salzzoni: infatti ciò equivarrebbe* a ridurre quasi a nulla la spettanza dei maggiori danneggiati, contrariamente all'intento dei due Governi, che non intesero sacrificare alcuna categoria di aventi diritto ».

E conclude: «La proposta Bartole-Salzzoni non è internazionalmente illecita, salvo ad eliminare da essa il limite massimo dell'indennizzo ».

Questo il parere del Ministero degli esteri. Sulla scorta di questi pareri credo possa concludersi la discussione in ordine alle pregiudiziali e si possa quindi passare all'esame del testo della proposta di legge.

Aggiungo che, appunto per tener conto di queste osservazioni del Ministero degli esteri, è stato steso, d'intesa fra il Ministero del tesoro, i proponenti ed il relatore, un nuovo testo che elimina il limite massimo (e quindi elimina quella che era una obiezione avanzata dal Ministero degli esteri), fissa un criterio più semplice di quello contenuto nella proposta Bartole, per quanto riguarda i coefficienti, rendendo così più spedita la liquidazione dei danni stessi e porta l'inclusione delle nuove norme che riguardano, come già detto, una più spedita procedura per i pagamenti; mantiene la norma relativa alla possibilità di avanzare ricorso, entro il termine massimo di 60 giorni, al Ministero del tesoro contro i provvedimenti della apposita commissione interministeriale che, in questo nuovo testo, si propone di integrare con la inclusione di

nuovi membri rappresentanti degli interessati.

Altra norma nuova del testo oggi all'esame della Commissione è che ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 1, sarà considerata la consistenza e titolarità dei beni alla data del 15 settembre 1947. Agli stessi fini i beni delle associazioni, dei comitati e delle società, regolari e irregolari, sono considerati come appartenenti ad un unico soggetto, ancorché non abbiano personalità giuridica. Qualora si tratti di società in liquidazione al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente lo Stato, l'indennizzo non potrà superare, per quanto riguarda detta partecipazione, l'ammontare delle passività accertate alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono escluse da ogni diritto di indennizzo le partecipazioni — anche se legittimate — che alla data del 1° maggio 1945 risultano di proprietà degli stranieri indicati nel secondo comma dell'articolo 2 dell'accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121.

Ciò detto, io credo che possa proseguirsi la discussione essendosi superate le questioni pregiudiziali. Darò poi, se necessario, maggiori illustrazioni per quanto riguarda i singoli articoli.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che siamo ancora in sede di discussione generale. La discussione era stata interrotta per dare modo al relatore di riferire su quelle che sono state chiamate le due pregiudiziali.

Il rappresentante del Governo, se lo crede, può darci qualche altro elemento utile per procedere nella discussione.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In ordine alla prima pregiudiziale, cioè sulla opportunità o meno di fare la legge, mi pare che siamo d'accordo: io stesso avevo detto che non era una pregiudiziale di ordine assoluto, ma una considerazione in ordine al desiderio — che è comune a noi tutti — di arrivare sollecitamente a una liquidazione degli indennizzi agli aventi diritto. Superata la pregiudiziale sulla opportunità della legge, avendo già riconosciuto che la Camera è nel diritto di legiferare, mi pare che ci si debba soffermare sulla seconda: la pregiudiziale della liceità della iniziativa a proposito della quale la competenza del Ministero del tesoro ha ceduto il passo a quella del Ministero degli esteri di cui il relatore ha letto le conclusioni. Su di esse la Commissione ha il diritto di interloquire ed io ho già sollecitato il Presidente perché sia presente alla nostra discussione anche

il sottosegretario agli esteri, onorevole Folchi.

PRESIDENTE. L'onorevole Folchi si trova in questo momento alla Commissione esteri. Noi possiamo andare avanti perché è chiaro che il sottosegretario, onorevole Folchi, non potrebbe concludere che conformemente al parere già espresso dal Ministero degli esteri e di cui ha dato lettura il relatore. D'altronde, egli sarà qui tra poco.

SCHIRATTI. Il contenuto sostanziale della proposta di legge che stiamo esaminando è dato dall'articolo 1; gli altri sono una filiazione necessaria e opportuna, ma si può dire che la legge è compendiata dal disposto dell'articolo 1 che io ho voluto lungamente considerare sotto il profilo giuridico, umanitario ed economico-sociale.

Debbo dichiarare che le conclusioni della mia riflessione non sono assolutamente soddisfacenti al cento per cento. Talché, dopo lo sviluppo che darò a questa mia affermazione, concluderò col dire che mi asterrò dal votare la legge. Primo aspetto della legge: profilo giuridico. Dichiaro che ho molto rispetto — e debbo averlo — dei giuristi del Ministero di grazia e giustizia, che ho molto rispetto degli eminenti giuristi del Ministero degli esteri, però penso di non arrecare offesa a nessuno se ho una opinione leggermente diversa sulla proposta di legge.

Qual'è il dissenso sostanziale fra il parere espresso dai due Ministeri e la mia opinione? Crederei, per essere breve, di condensarlo così: il trattato di pace crea dei soggetti di diritto verso la Jugoslavia e i soggetti di diritti creati dal trattato di pace sono diversi dallo Stato italiano: sono i singoli danneggiati. Ecco che cosa ci dice il trattato di pace. Poi, ad un certo momento, per esigenze di carattere pratico, interviene lo Stato italiano e concorda con la Jugoslavia, nel nome e per conto degli aventi diritto, una certa liquidazione: lo Stato italiano diviene un *negotiorum gestio*. È giusto per il *negotiorum gestio*, dopo aver trattato la liquidazione a stralcio, erigersi anche ad arbitro del criterio di distribuzione? Il criterio della distribuzione proporzionale scaturiva da un atto giuridico a carattere bilaterale e internazionale. Volendo essere ortodossi, non credo che questo criterio — in sede unilaterale e interna — si possa buttare in aria e distribuire diversamente il *forfait* stabilito. Mi auguro che ciò non avvenga, ma ho il timore che la materia possa costituire tema di ricorso alla Corte Costituzionale. Ecco perché non sono rimasto soddisfatto dal punto di vista giuridico.

Ma non sono rimasto soddisfatto neanche dal lato umanitario. Devo dare atto che i proponenti si sono prevalentemente preoccupati di dare un contenuto umanitario alla ripartizione diversificata tra gli aventi diritto e se il provvedimento ci desse la sicurezza di una distribuzione rispondente al cento per cento al principio umanitario, direi che la mia perplessità sull'aspetto giuridico resterebbe superata. Ma non ne sono convinto. Ho di fronte alla mia mente nomi e cognomi di gente che con le disposizioni contenute nella legge viene trattata in maniera non umanitaria. Perché noi abbiamo moltissimi soggetti di diritto i quali perdendo da 200 mila a 2 milioni di lire hanno perso il loro avere al cento per cento.

Sono quelli i quali non avevano beni altro che nei territori ceduti e, perdendoli, hanno perso tutto. Che ad essi, che hanno perso tutto, si faccia un trattamento di favore lo capisco, anche se giuridicamente non sarebbe esatto, ma ho nella memoria anche altri soggetti di diritto che risiedevano e sempre hanno risieduto a Udine o a Gorizia o a Treviso e che, perdendo un complesso di beni che vanno da 200 mila a oltre 2 milioni di lire di valore, hanno perso soltanto una parte dei loro beni; una piccola parte, anzi, dei loro beni. A costoro noi facciamo delle condizioni di favore e questo non mi sembra risponda ad un criterio di giustizia.

Ecco perché, anche sotto questo profilo, che non sviluppo ulteriormente perché mi sembra si tratti di concetto facilmente percepibile, non sono soddisfatto della disposizione; se mai, bisognerebbe introdurre, se possibile, un criterio che tenesse conto della entità della perdita del soggetto: essa è totale? si tenga un criterio largo; è parziale? si tenga un altro criterio.

Non sono poi soddisfatto di questa disposizione, dal punto di vista economico-sociale. Trattate pure in forma diversificata i grandi, trattate pure in forma di favore i piccoli; soprattutto, come ho detto, quelli dei piccoli e dei medi che hanno perso tutto, ma desidererei che, da un punto di vista economico-sociale, non soltanto il criterio della entità della perdita fosse alla base di un diversificato risarcimento ma soprattutto il criterio del reimpiego.

Noi, sostanzialmente, andiamo a distribuire cifre cospicue; ne diamo meno, proporzionalmente, ai grandi, ma tutti li esoneriamo dall'obbligo del reimpiego. Avrei voluto, nell'interesse economico-sociale della nazione, che, quanto meno al di là di una

certa cifra di corresponsione di indennizzo, vi fosse l'onere del reimpiego in attività economiche e produttive o che, per lo meno, che coloro che assumono l'onere del reimpiego in queste attività venissero favoriti in confronto di quelli che non contribuiscono alla riattivazione della economia nazionale.

In assenza di questo criterio, mi dichiaro insoddisfatto anche sotto il profilo economico-sociale.

Vi è poi una ulteriore ragione per la quale dichiaro la mia insoddisfazione. Gli stessi interessati non sono perfettamente concordi e sono giunti a noi e al Governo, voti da organi e da organismi di diversa natura i quali, non tutti plaudono a questo provvedimento; non tutti si dichiarano soddisfatti di esso. Anche per questa ulteriore ragione, nutrendo io anche una grande perplessità sotto gli aspetti già indicati, dichiaro che, non volendo porre intralci alla approvazione della legge, per dare forma e contenuto a questa mia perplessità, mi asterrò dal votare.

SELVAGGI. Per buona parte sono d'accordo con quanto detto dal collega Schiratti. Come impostazione di tutto il problema le mie perplessità vanno molto più oltre e non mi inducono a una semplice posizione di astensione ma a dichiarare che voterò contro.

Il punto fondamentale che vorrei però toccare, è un altro.

Nella precedente discussione era stato sollevato un problema che era stato chiamato pregiudiziale: se e quanto è possibile che una legge interna modifichi gli accordi contenuti in un trattato internazionale.

Dall'onorevole relatore abbiamo ascoltato un brano di una lettera del Ministero degli esteri, non so da chi firmata, che esprime un parere tecnico-giuridico; ora, vorrei sapere come è stato posto il quesito al Ministero degli esteri, perché la risposta dipende da come si pone la domanda.

BERZANTI, *Relatore*. Il quesito era se la prima formulazione della proposta Bartole-Salizzoni incontrava qualche ostacolo negli accordi internazionali. La risposta è quella di cui ho dato lettura. Il testo originario della proposta Bartole-Salizzoni era, come è noto, più grave della attuale.

SELVAGGI. Posta la questione anche in questi termini, è lecito, e credo sia consentito, discutere. A me non risulta che la domanda sia stata posta in questi termini.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo dire che il problema, a nostro avviso, è grave. Non è un problema così facile e così suscettibile di pronta soluzione

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

come lo si potrebbe ritenere. È, invece, un problema che ha creato a noi stessi delle perplessità e che ha imposto al Ministero degli esteri una indagine approfondita che è stata, potrei dire, ripetuta dagli uffici qualificati e ciò proprio per il senso di responsabilità che ha animato chi aveva l'obbligo di esprimere il parere del ministero stesso.

Non posso accettare — me lo perdoni, con tutto il rispetto che egli merita, l'onorevole Schiratti — la sua teoria della *gestio negotiorum*. Su questo potrei avere anche dalla dottrina prevalente, un legittimo dubbio. Noi crediamo che l'accordo fra lo Stato italiano e lo Stato jugoslavo costituisca una transazione, una liquidazione globale e forfettaria. Premesso questo, non ci sembra che la ripartizione fatta con legge interna di ciò che viene dallo Stato jugoslavo versato costituisca un illecito. La liquidazione in una forma forfettaria non pregiudica il diritto che ha lo Stato di procedere con legge interna alla ripartizione nel modo che ritenga più opportuno.

Io direi che, se mai, il problema, piuttosto che nella teoria della *gestio negotiorum*, sia da ricercare nella *par condicio creditorum*.

Non turbiamo questa *par condicio creditorum* perché ci troviamo di fronte a una posizione transattiva.

Io, se mai, ho il dovere, per onestà, di far presente una obiezione che non ho sentito qui risonare: la preoccupazione che, in qualche misura, attraverso questo provvedimento di legge, si possa pregiudicare la posizione dell'Italia per la liquidazione dei beni della Zona B. Questo, evidentemente, poteva essere un argomento di un certo peso che, e l'onorevole Bartole nella sua adamantina onestà ben lo conosce, ha turbato il nostro spirito ed è stato oggetto di riflessione da parte nostra. Anche sotto questo profilo, la soppressione del *plafond* non risolve il problema ma lo attenua. Siccome, poi, si tratta di valutare gli elementi positivi e quelli negativi, i benefici e gli svantaggi, ci è sembrato che il danno che poteva venire in una trattativa successiva per la zona B, attenuato peraltro dalla nuova formula del progetto di legge, non fosse tale da far rinunciare ad altri benefici che potevano essere apprezzati, e non da noi, sul terreno economico.

SELVAGGI. Il punto centrale della domanda era questo: come è stato proposto il quesito al Ministero degli esteri? Se si domanda al Ministero degli esteri se un accordo internazionale può essere reso esecutivo attraverso una legge interna, la risposta non può che essere ovvia: sì. Se si pone il quesito se

una legge interna può modificare quello che è non solo lo spirito ma il testo di un accordo internazionale, debbo dichiarare la mia perplessità profonda nei confronti della possibilità che una legge interna possa modificare un accordo internazionale, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista delle conseguenze.

Noi dobbiamo rifarci al trattato di pace e a due successivi accordi con la Jugoslavia che sono estremamente precisi: la somma, definita forfettaria, è stata stabilita da una commissione mista italo-jugoslava che ha preso come base di partenza determinati valori al 1938 e ha fatto una rivalutazione. Come si è comportata la commissione nel classificare i beni e nel fare la rivalutazione? Su base proporzionale. È possibile ora che una legge interna, non tenendo conto di una norma internazionale, possa rovesciare il principio informatore dell'accordo con la Jugoslavia?

Un altro punto molto importante: nel regolare definitivamente le indennità dovute dal governo jugoslavo, l'accordo del 1954 fissa come base del calcolo l'ammontare globale: questa somma forfettaria che ha preso il posto dell'ammontare totale, dovuto in base a rivalutazioni per categorie di beni, non può essere che ripartita [in base a valori effettivi].

Si tratta non solo di un problema di carattere umanitario nei confronti dei nostri connazionali danneggiati, ma anche di evitare la conseguenza che, ad un certo punto, gli interessati si rivolgano allo Stato italiano per essere indennizzati. E allora, quello che oggi il Ministero del tesoro vorrebbe risparmiare si troverebbe a dover dare in misura superiore, indipendentemente dal fatto — come ha detto il collega Schiratti — dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Mi limito a questi punti riconfermando il mio parere nettamente contrario alla legge.

DE TOTTO. Sono intervenuto in questa seduta della Commissione perché sono anch'io profugo della Venezia Giulia, zona B, e sento di poter affermare che negli ambienti giuliani e dalmati c'è una certa stanchezza per la lunga attesa e per il complesso dei problemi che vengono rinviati con grave danno dei profughi stessi. È necessario che il Parlamento si impegni a concludere prima delle vacanze estive. Se oggi non è possibile portare a termine l'esame della legge, vorrei pregare l'onorevole Presidente di iscrivere il seguito all'ordine del giorno della prossima riunione della Commissione. Io mi propongo di pren-

dere la parola sui singoli articoli della proposta di legge; comunque, fin da ora dichiaro che in linea di massima sono d'accordo con quanto è stato detto dagli onorevoli Schiratti e Selvaggi. Anch'io sono del parere che immediatamente dopo l'approvazione del provvedimento avremmo dei ricorsi alla Corte Costituzionale che porterebbero ad un altro arresto delle provvidenze a favore dei profughi dalmati e giuliani. L'indennizzo a favore dei « piccoli » è una questione molto criticata e l'onorevole Bartole lo sa: nella Venezia Giulia ci sono posti come Portorose, Abbaziaecc. dove ricchissimi italiani possedevano una villa o un pezzo di terreno e dobbiamo far in modo che questi non siano inclusi nella categoria dei piccoli proprietari con relative agevolazioni. La discriminazione dei « piccoli » è una cosa assurda: si sappia che ci sono famiglie, ditte, aziende, artigiani che effettivamente sono rimasti in Istria e in Dalmazia per secoli e secoli e mai hanno voluto vendere un pezzo di terreno pur se c'era la convenienza di utilizzare altrove con grande vantaggio il danaro ricavato. Il criterio dei « piccoli » è sbagliato perché verrebbe a favorire molto spesso delle persone che in Dalmazia o in Istria possedevano dei beni voluttuari e vi si recavano saltuariamente. Concludo dichiarando che bisogna affrontare il problema in modo da distribuire al più presto possibile questi 45 miliardi ai profughi della Dalmazia e dalla Venezia Giulia tenendo anche conto che questa somma rappresenta già in partenza una diminuzione enorme su quello che era il valore effettivo dei beni.

FACCHIN. Mi associo sostanzialmente alle argomentazioni che sono state qui portate dall'onorevole Schiratti e dall'onorevole Selvaggi; tuttavia, a differenza dell'onorevole Schiratti, desidero anche essere conseguente: mi pare contraddittorio portare degli argomenti di opposizione, anzi, in antitesi e poi concludere con una astensione.

A mio parere si tratta di un problema la cui maggiore rilevanza è di natura giuridica; non è un problema sostanzialmente politico; se si hanno quindi ben precise convinzioni sulla infondatezza di una determinata tesi giuridica, si deve essere conseguenti e votare contro tale provvedimento di legge.

Non ritengo, in coscienza, di poter approvare una proposta di legge la quale, in sostanza, si traduce in una espropriazione di beni che appartengono a determinate persone per trasferirli a favore di altre persone. Ci troviamo, qui, in presenza di una precisa norma della nostra Costituzione e precisa-

mente la norma contenuta nell'articolo 42 che mi pare non lasci adito a dubbi. Del resto è questo l'atteggiamento costantemente tenuto dal Ministero del tesoro negli anni passati, confermato in dichiarazioni private e pubbliche. Esso ha sempre detto agli aventi diritto: i beni sono di vostra proprietà; lo Stato italiano agisce unicamente nella qualità di mandatario tanto è vero che, a un certo momento, ai proprietari dei beni liberi che erano esclusi dagli accordi, fu richiesta una delega a favore del Governo italiano perché, nella sua qualità di mandatario, procedesse anche alla liquidazione di questi beni.

Ho avuto notizia di lettere dello stesso compianto ministro Vanoni che, in ordine a tale questione, aveva sempre dichiarato che lo Stato italiano non è altro che un passacarte e che esso si limitava semplicemente a ricevere quello che avrebbe dato la Jugoslavia per detti beni e a dividerne l'ammontare fra gli aventi diritto in proporzione alle proprietà da essi abbandonate.

Ora, se così stanno le cose, a me pare non si possa procedere alla ripartizione di somme che non sono nostre, se non attraverso il criterio della proporzionalità; incaperemmo altrimenti in una violazione della Costituzione in quanto, con una legge interna effettueremmo una espropriazione od una confisca a favore di determinate persone e, in questo caso, dovrebbe essere corrisposto un adeguato indennizzo.

Non ripeterò qui gli argomenti esposti dall'onorevole Selvaggi, il quale ha citato anche gli articoli dell'accordo internazionale che confluiscono tutti alla affermazione di questa tesi; farò semplicemente una osservazione da un punto di vista etico, già sollevata dall'onorevole Schiratti: che, cioè, non sempre, tra l'altro, il titolare di un bene di valore tenue, si trova in uno stato di povertà. Questa è la grande questione. Non si può quindi introdurre un criterio etico-umanitario mediante una più larga liquidazione ai proprietari di beni di piccola entità; per applicare questo principio etico-umanitario, bisognerebbe ricorrere invece al criterio dell'accertamento delle condizioni effettive di povertà del titolare dei beni. Quindi anche sotto questo profilo mi pare che in sostanza il progetto di legge non verrebbe a raggiungere lo scopo che il proponente si prefigge di raggiungere.

Conseguentemente, onorevoli colleghi, poiché è perfettamente inutile soffermarci oltre su questa questione, penso che la nostra

Commissione prenderà la decisione di respingere questo progetto di legge accogliendo, quindi, la mia proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Così agendo, farà una cosa molto saggia perché è vero quello che ha rilevato l'onorevole De Totto: in questa materia è necessario giungere in qualche modo ad una conclusione; ma non già alla conclusione di questo progetto di legge dato che, se dovessimo procedere alla sua approvazione, comunque esso fosse, fra 5 o 10 anni parleremmo ancora della liquidazione dei beni di cui si tratta e aumenteremmo lo stato di disagio e di malcontento che da tutte le parti d'Italia si leva da parte degli interessati. Ora, se vi è una parte della Camera — non voglio dirlo in tono offensivo — che ha interesse che questo turbamento permanga, allora va bene, ma se effettivamente noi abbiamo interesse a che si paghino gli indennizzi già previsti dalle legge precedenti, credo faremo opera utile e saggia provvedendo con diversi criteri.

Vuole il Parlamento italiano che a costoro, che sono stati falciati nei loro diritti e nei loro interessi venga dato qualcosa ancora oltre quello che è stato stabilito dall'Accordo italo-jugoslavo? Se il Parlamento sarà di questo parere, si abbia il coraggio di chiedere al Ministero del tesoro, con un disegno di legge successivo, uno stanziamento per dare qualcosa a coloro ai quali riteniamo debba essere data. È inutile che stiamo a discutere sui 45 miliardi di lire: se vogliamo dare di più dobbiamo avere il coraggio di fare uno stanziamento e stabilire di concedere un'integrazione. Pertanto vorrei presentare una proposta formale di non passare agli articoli.

WALTER. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Facchin, nel senso di invitare il Governo ad intervenire con uno stanziamento per integrare la somma di 45 miliardi, purché si impegnasse, prima dell'approvazione della proposta di legge, precisando la somma che il Ministero del tesoro è disposto a stanziare.

Noi siamo favorevoli alla proposta di legge Bartole-Salizzoni: prima di venire qui abbiamo fatto anche noi delle indagini e abbiamo constatato che i primi quindici miliardi sono stati distribuiti ai grossi proprietari, mentre ci sono contadini, artigiani, operai che stanno ancora nelle baracche e non hanno avuto un soldo. È giusto il criterio cui si ispira la proposta di legge di non voler dare una percentuale unica per tutti i casi: si deve fare la discriminazione e dare prima a

coloro che non hanno avuto niente o che avranno poco. I grandi proprietari si sono rimessi in sesto, loro hanno sempre la possibilità di rimettersi perché non sono privi di mezzi.

Noi siamo per l'approvazione del provvedimento e lo accettiamo anche nel testo concordato col Ministero del tesoro pur se il primo testo sarebbe stato più favorevole ai piccoli proprietari che hanno perduto tutto lasciando i loro beni in Jugoslavia.

SCIAUDONE. Condivido pienamente quanto è stato detto poco fa dall'onorevole Selvaggi, ma vorrei completare facendo notare che praticamente i nostri funzionari, allorché si sono messi al tavolo insieme con i funzionari jugoslavi per concretizzare questo *forfait*, naturalmente avranno tenuto presenti non soltanto le esigenze di ordine economico che riguardavano i beni lasciati al di là della frontiera italiana, ma avranno tenuto presenti altre considerazioni di ordine politico, strategico, per cui sono giunti al *forfait* che rappresenta appena il 30 per cento dei danni subiti dagli interessati. I nostri funzionari hanno subito le conseguenze del momento politico estremamente delicato dei rapporti con la Jugoslavia e quindi non sarebbe infondato il parere che il Governo arrotondasse lo stanziamento per indennizzare tanti nostri fratelli danneggiati, tanto più se si considera quello che è stato fatto per le alluvioni del Polesine e per altre calamità. Tuttavia, la discussione ha posto in rilievo molte perplessità, fra le quali quelle dell'onorevole De Totto condivise anche dall'onorevole Schiratti circa la natura dei patrimoni danneggiati.

Veramente notevole questa perplessità, per cui io penso che, come sempre avviene ogni volta che ci si avvia sul piano della discriminazione, in ordine a questi pagamenti si arriva sempre ad un vicolo cieco dal quale è difficile uscire.

L'accento fatto dall'onorevole Schiratti circa il reimpiego, non è errato; se vogliamo far sì che questi fondi siano utili socialmente, è opportuno introdurre anche questo criterio del reimpiego.

Ritengo che questa discussione abbia posto in rilievo la delicatezza del problema che, però, non è ancora maturo. Punto positivo è che bisogna fare qualcosa e farla subito ma, allo stato attuale, con il provvedimento che abbiamo all'esame non ritengo che il problema venga risolto; né col provvedimento base, né col provvedimento apprestato in sostituzione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

Ritengo che, se non si vuole differire questa discussione bisogna, quanto meno attraverso emendamenti che portino nuovi criteri, risolvere il problema senza sospendere ulteriormente le liquidazioni che sono tanto attese.

GEREMIA. Mi riferisco all'allegato 14 del Trattato. Ho qui un elenco di 30 grossissime « ditte », anzi, voci, le quali rientrano nell'allegato 14 e che, per sé sole, comportano un totale di 53 miliardi.

Mi pare di ricordare che l'onorevole Arcaini, quando si discusse per la prima volta questo argomento, accennò che a molte di queste « ditte » erano già stati dati degli acconti su quei famosi 15 miliardi.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, ho detto che acconti sono stati dati nell'ambito dei 15 miliardi con criteri di proporzionalità a quelli che avevano fatto domanda di essere indennizzati.

GEREMIA. Sono stati dati, quindi, anche alla « Monte Amiata » all'« Istituto per le Case popolari », all'« Incis », all'« Agip ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Entro un limite di 20-25 milioni.

GEREMIA. A me pare che se effettivamente sono stati dati di questi acconti, sia pure nella misura minima indicata dall'onorevole sottosegretario, ad alcune o a tutte le 30 ditte elencate che rientrano perfettamente tra gli enti di cui al punto 1° dell'allegato 14, si sia compiuto un atto illegittimo.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi era una legge in base alla quale il Governo poteva disporre.

GEREMIA. Da un punto di vista giuridico ci troviamo di fronte a questa situazione: abbiamo avuto dallo Stato jugoslavo una determinata somma da destinare non già a questi enti parastatali ma a privati.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come può pensare di classificare la « Monte Amiata » ente parastatale ?

GEREMIA. La « Finmare », però, lo è. Dobbiamo tener conto del fatto che, quando lo Stato jugoslavo ha determinato quella somma da destinare come risarcimento per i cittadini italiani che si erano trasferiti nel nostro territorio, ha pensato a questo punto 1° dell'allegato 14 ed ha detto che la somma va riferita a cittadini privati con esclusione dei beni di tutti quegli enti che si possono considerare parastatali.

Dal punto di vista giuridico, quindi dovevamo porci sul piano stesso del nostro contraente ed escludere quegli enti, società e persone giuridiche che, in base al punto 1°

non avevano diritto al risarcimento. Non possiamo risarcire coloro che il Governo jugoslavo, e noi con esso, ha volutamente escluso dal beneficio del risarcimento.

Concludendo, sono del parere di approvare la presente proposta di legge tenendo conto della necessità di aggiungere che non debbono essere risarciti i beni escludibili in forza dell'allegato 14.

CAIATI. Già nelle precedenti sedute ho avuto modo di esporre il mio punto di vista. Tuttavia, poiché l'iter di questa proposta di legge si è complicato e si sono avuti dei mutamenti di atteggiamento, mi permetterò di ricordare a me stesso che l'atteggiamento del Ministero del tesoro era contrario a che venisse presa in considerazione in questa sede. Mi richiamo ad una lettera del compianto ministro Vanoni. Si discusse se la legge fosse necessaria o meno e dal rappresentante del Ministero del tesoro venne detto che, d'avviso del Ministero del tesoro, la legge non era necessaria. Oggi però, ci troviamo di fronte ad una nuova proposta di legge che sposta di molto i termini della questione e, in alcuni punti, addirittura li aggrava ove si consideri l'articolo 2 e specialmente il secondo comma.

Gli argomenti portati con vera avvedutezza giuridica e politica dai colleghi Schiratti e Selvaggi, sono argomenti che mi lasciano molto perplesso sul problema della liceità internazionale ma tanto più mi lasciano perplesso ove ricordo che l'onorevole Selvaggi ha fatto presente che quella transazione forfettaria fu una conclusione dovuta a valutazione di beni fatta per categorie. Ora, se vi è un fondamento di realtà in questo argomento, esso aggrava ulteriormente la situazione in vista di quelle che possono essere le prospettive per le trattative riguardanti la zona B.

Veniamo ora all'aspetto sociale della legge. Ciò che è stato detto a proposito dei profughi titolari di piccoli beni, se anche non può essere preso in senso assoluto come lo ha prospettato l'onorevole De Totto, rispecchia però una serie di casi che occorre tenere presenti. Si rende quindi necessario temperare la formulazione. Va tenuto presente perché, in effetti e non soltanto ad Abbazia, vi erano italiani che avevano dei beni di rappresentanza.

Occorre poi fare una considerazione di ordine sociale. Nulla è stato detto riguardo alle possibilità di reimpiego. A questo problema il Governo aveva guardato dando anche dei finanziamenti ad un'opera che si occupa

proprio del reimpiego nelle attività artigiane, se non vogliamo occuparci di attività più notevoli che pure dovrebbero avere titolo di cittadinanza. Ricordo anche che inizialmente, venne presentato un disegno di legge che, prevedeva un finanziamento di 4 miliardi a favore dei titolari di beni delle zone che ci sono state portate via.

Vi è inoltre l'obiezione, emersa da tutta la discussione, della prospettiva di un ricorso alla Corte Costituzionale.

Comprendo l'ansia sociale di giovare ai piccoli; possiamo tutti, teoricamente ed astrattamente, concordare su questo problema e su questo punto di vista, dobbiamo però rivedere anche questo secondo testo, tenendo presenti le osservazioni fatte che non sono prive di fondamento ma hanno, bensì, un fondamento e sul piano internazionale e sul piano costituzionale.

La proposta Bartole, che ha già paralizzato l'attività della commissione che provvedeva alla liquidazione di questi indennizzi, non deve operare nel senso che questa paralisi si prolunghi a danno di coloro che da anni vivono nella attesa fiduciosa di questa corresponsione di indennizzi, che servirebbero a liberare dallo stato di disagio in cui vivono i profughi giuliani.

Io quindi voglio giustificare le riserve che mantengo anche sulla seconda proposta Bartole-Salzzoni, dichiarando sin da questo momento che rivedrò il mio atteggiamento contrario se alcune osservazioni che mi riservo di fare sui vari articoli troveranno accoglimento.

MERIZZI. Parlo a nome del mio gruppo e dichiaro che voteremo a favore del nuovo testo della proposta di legge.

Non starò a discutere le questioni di diritto che sono state sollevate dall'onorevole Caiati; la tesi della *negotiorum gestio* che è stata avanzata dall'onorevole Schiratti e che è stata combattuta dall'onorevole Folchi con abilità e competenza. Faccio presente soltanto che l'istituto della *negotiorum gestio* nel diritto internazionale non sussiste, non sussiste neanche il mandato. Sussiste una rappresentanza che è una rappresentanza *sui generis*. Ad ogni modo, credo che l'onorevole Schiratti non vorrà insistere su questa sua audace tesi di diritto.

Vengo ora alla preoccupazione della incostituzionalità e della inconciliabilità del nuovo testo col trattato internazionale. Anzitutto vorrei domandare agli egregi contraddittori i quali hanno posto la preoccupazione, come potrebbe essere investita la Corte Co-

stituzionale di questa violazione di un trattato internazionale. Sono d'accordo che anche i trattati internazionali possono essere portati innanzi alla Corte Costituzionale, ma è il privato che dovrebbe avere la possibilità di investire una autorità giudiziaria o amministrativa in modo che queste possano a loro volta investire la Corte dato che il privato non può rivolgersi direttamente ad essa. Quindi, la preoccupazione di carattere costituzionale non la vedo.

Io però vorrei domandare al relatore e ai presentatori della proposta: qualora noi accettassimo il disposto della vecchia legge, oppure la interpretazione data da alcuni colleghi al trattato di pace sulla distribuzione proporzionale dei 45 miliardi che sono ridotti a 30, quei danneggiati o espropriati sino al valore di 200 mila lire, che cosa verrebbero a percepire? È qui che si affronta veramente il dramma della questione. Tutti coloro che hanno lasciato le loro masserizie, il loro piccolo patrimonio composto di un ettaro di terreno, la loro casetta, che cosa verrebbero a percepire?

BERZANTI, *Relatore*. Un terzo.

MERIZZI. Io mi interesso di coloro i quali avevano un patrimonio che oggi non arriverebbe a più di un milione di lire. Questi disgraziati che cosa verrebbero a percepire rispetto al loro patrimonio? Verrebbero a percepire quasi nulla. L'osservazione fatta relativamente alla ditta Feltrinelli, che aveva al di là del confine non più di cinque ettari di terreno mentre al di qua è ricca a miliardi, rappresenta un'eccezione e noi facciamo le leggi per la generalità e non per le eccezioni.

Se il Governo non accettasse questa legge dovrebbe indennizzare al cento per cento almeno coloro i quali hanno subito un danno limitato ma grandissimo in funzione della loro capacità finanziaria.

L'onorevole Selvaggi ha detto che, in fondo, lo Stato jugoslavo ha fatto degli accertamenti di carattere obiettivo per categorie e non secondo le capacità economiche e finanziarie delle persone; l'onorevole Caiati ha poi affermato che se lo Stato italiano non avesse accettato quella somma forfettaria, la Jugoslavia avrebbe pagato in proporzione agli oggetti danneggiati o requisiti e ha accennato alla legge precedente.

Io questo controbatto. Le trattative che sono state condotte allora con la Jugoslavia da nostre commissioni e che non sono state portate a termine, non escludevano poi la possibilità, da parte dello Stato jugoslavo, di fare delle discriminazioni. Ci si era limitati solo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

al primo atto, a quello dell'accertamento; sono stati fatti degli accertamenti, sono sorte delle contestazioni sulla entità degli accertamenti ma non si è andati avanti. Se, andando avanti, lo Stato jugoslavo avesse proposto di fare un accertamento quantitativo dei danni e quindi una discriminazione, si sarebbe fatta una questione di carattere personale, non più di carattere obbiettivo.

La controprova è data dal fatto che, per i danni nella zona B, lo Stato jugoslavo intende fare delle differenziazioni, delle discriminazioni.

Per queste ragioni concludo, come già ho premesso, che voteremo questo disegno di legge e lo voteremo in *toto* aggiungendo la dichiarazione che, se dovessero essere presentati degli emendamenti, purché sia salvo il principio della gradualità e della differenziazione, noi accetteremo anche questi emendamenti.

ANGIOY. Già in occasione della prima presentazione ho avuto modo di esprimere la mia opinione e, in verità, gli interventi fatti in questa sede, non hanno spostato i termini della mia persuasione circa la legittimità e proponibilità di una iniziativa di questo genere. Una volta acquisiti i termini della pattuizione internazionale, il Governo italiano, attraverso i suoi organi, aveva già dato esecuzione al trattato; aveva ritenuto di poterlo idealmente interpretare nei suoi termini; di poter procedere alle erogazioni ed aveva iniziato queste erogazioni.

La turbativa è sorta dal fatto che il Parlamento è stato chiamato ad esaminare la proposta di un singolo deputato, altrimenti il Governo non avrebbe sentito, da parte sua, né le difficoltà giuridiche, né quelle sociali dell'attuazione del trattato.

La motivazione di questa proposta di legge risiede nel fatto che nella applicazione della legge, pur osservando i termini del trattato internazionale, cioè pur non ledendo in alcun modo quella che era la volontà reciproca dei due contraenti, si verifica una ingiustizia che deve essere corretta e che ciò si può fare senza turbare la forma e la sostanza della pattuizione internazionale.

È sorto già un grosso punto interrogativo a questo proposito perché, nella analisi pratica dell'applicazione della nuova formula proposta si è visto che non si realizzava affatto una correzione talmente evidente dei criteri per cui si potesse dire che il Governo, nella precedente applicazione, fosse più ingiusto di quanto non lo sia con la presente proposta di legge.

Ricordo che l'onorevole Arcaini, nel prospettare e nell'esaminare tutto un coacervo di singoli casi, rilevava come il criterio del Governo si discostava di poco da quello della proposta di legge dato che la proporzionalità, in considerazione della esiguità della cifra, portava allo stesso risultato a cui conduceva il criterio adottato dal Governo. Questa legge, però, porta una turbativa che non possiamo ignorare. Abbiamo spostato i termini della questione e di un atto internazionale abbiamo fatto un atto interno; quindi un sistema di rapporti che è assolutamente diverso da quello che derivava dalla legge.

Abbiamo una perdita di beni che ammonta a una cifra molto superiore a quella ottenuta; abbiamo già fatto il sacrificio, non come cittadini italiani ma come gruppo di cittadini italiani nei riguardi di uno Stato estero, un sacrificio che si aggira intorno ai 240 miliardi, somma che, sacrificata da noi, cittadini italiani e per lo Stato italiano ha un significato; in questo caso, invece, ne ha un altro; la Jugoslavia si è impegnata al risarcimento al 100 per cento; successivamente si è fatta una riduzione a 45 miliardi, e forse sarebbe stato bene che al Governo di allora fosse stato posto l'interrogativo se, salvi e impregiudicati i diritti dello Stato e dei cittadini italiani, non fosse valsa la pena di sopportare un sacrificio di 45 miliardi da parte dello Stato italiano e che tale somma fosse divisa fra gli aventi diritto.

Prospetto questo in linea di ipotesi; sarebbe stato un sacrificio che avrebbe salvato un diritto e non avrebbe pregiudicato l'altro.

Ora, per la incostituzionalità della legge che ritengo impugnabile, per la migliore equità nell'ambito della ripartizione fra i singoli, per la maggiore osservanza di quella che era la volontà delle Parti contraenti, dato che è chiaro che la interpretazione che noi diamo del trattato internazionale non è la esatta (vi è un accordo forfettario ma non globale, bensì per singole categorie di beni) ritengo che il minor danno deriverebbe dalla applicazione che il Ministero del tesoro aveva cominciato a dare al Trattato.

Per queste ragioni ritengo di aderire alla proposta avanzata dall'onorevole Facchin e che non si debba quindi passare all'esame degli articoli.

BARTOLE. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole sottosegretario Arcaini per la pazienza da lui avuta nel seguire con me e con i miei amici questo grosso problema. mettendo a nostra disposizione funzionari del suo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

dicastero che, con senso di grande abnegazione si sono sobbarcati all'esame di ben 13.438 fascicoli, quanti sono i fascicoli delle pratiche in cui si tratta l'indennizzo al momento attuale.

Ora, senza andare lontano a richiamare quelli che sono stati gli accordi italo-jugoslavi in passato, su questo problema, debbo dire che — e lo sappiamo tutti — la Jugoslavia aveva l'obbligo, derivante dal trattato di pace, di restituire o, quanto meno, risarcire tutti i beni che essa aveva incamerato o confiscato. Sono poi sopravvenuti altri accordi i quali, naturalmente, non trovarono pratica applicazione perché il governo jugoslavo con il solito sistema balcanico, ha cercato di portare le cose per le lunghe.

Noi dobbiamo quindi partire dal 18 dicembre 1954, data alla quale il nostro Governo, a seguito del *memorandum* di Trieste, ha stipulato un accordo col quale si è addivenuti ad una transazione per l'importo di 72 milioni di dollari, inerente tutta l'entità patrimoniale che i nostri profughi hanno perduto nei territori ceduti alla Jugoslavia.

Bisogna aver presente che l'accordo del 18 dicembre 1954 è un atto di carattere economico, ma è fondamentalmente un atto di carattere politico. Il nostro Governo ha fatto una transazione che da taluno è stata definita fallimentare. Io non voglio entrare in ordine ad apprezzamenti, ma debbo richiamare un dato di fatto: nel novembre del 1955 il sottosegretario al tesoro onorevole Mott, rispondendo ad una mia esplicita interrogazione con cui chiedevo a che risultato si era addivenuti in sede di accertamenti di questa entità patrimoniale, mi comunicava che gli accertamenti non erano stati ancora conclusi. Successivamente si accertò che la nostra entità patrimoniale era di 130 miliardi di lire. Nel dicembre 1954, il Governo italiano, pressato da ragioni di carattere politico, addivenne a una transazione di 72 milioni di dollari, pari a 45 miliardi di lire.

Che cosa c'era dietro a questa transazione? C'era una contropartita che si chiama Trieste. La libera disponibilità di Trieste ha indotto il Governo italiano a fare un grande sacrificio. Vi chiedo se, avendo diritto a 130 miliardi e venendo liquidati in maniera fallimentare in ragione di 45 miliardi, questo onere, che rappresenta la disponibilità di Trieste, non possa essere sopportato. Ed ora andiamo a vedere che cosa rappresentano le denunce dei 18.482 profughi. Sulla cifra di 130 miliardi, 116 aventi diritto dei 18.482 avevano un credito per 67 miliardi; i restanti per 63 miliardi. E allora,

amici, è il caso di discutere a lungo su questo problema, è il caso di soffermarsi su tali sottigliezze? Noi ci troviamo di fronte a 116 persone aventi crediti per 67 miliardi e tutti gli altri crediti per 63 miliardi.

In un colloquio avuto al Ministero del tesoro e al quale partecipava l'onorevole Arcani, io sollecitavo un problema di fondo: richiamavo al ministro del tesoro l'articolo 74, lettera e), del trattato di pace, col quale il Governo italiano si impegna ad indennizzare le persone fisiche e giuridiche dei cui beni ci si serviva, in base all'articolo stesso, per pagare le riparazioni di guerra. Il ministro dichiarò: è un grosso problema che porremo a tempo debito e lo porteremo alla prossima legislatura. Oggi stiamo a discutere come distribuire i 45 miliardi tenuto conto che 18.366 aventi diritto reclamano 63 miliardi contro i 67 reclamati da 116 ditte, in buona parte con partecipazioni statali, per cui a norma dell'allegato 14, articolo 1, dovrebbero essere escluse. Giunto a questo punto non credo di avere altro da dire. Concordo pienamente con quanto ha dichiarato il collega Schiratti circa un eventuale obbligo del reimpegno. Questione che però non ritengo urgente. Il problema principale è di disporre oggi liberamente, con un criterio sociale, dei 45 miliardi che rappresentano crediti vantati da gente che tuttora vive a carico della pubblica assistenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.00, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società «Ala Italiana». (2019):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	19
Voti contrari	12

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

« Cessione alla ditta Jesi di un tratto di suolo in Treviso di metri quadrati 935, appartenente al Patrimonio dello Stato, in permuta di due suoli, siti in Treviso — località San Lazzaro in Ghirada — della complessiva estensione di metri quadrati 1.054, di proprietà della ditta Jesi ». (2263).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 27
Voti contrari 4

(La Commissione approva).

« Vendita a trattativa privata all'Istituto Ortopedico Rizzoli del complesso immobiliare in Bologna costituito dalla ex palazzina Comando del 6° Centro automobilistico e da quattro padiglioni con attigue aree scoperte ». (2265):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 2

(La Commissione approva).

« Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957, e 1958, di quintali 8.000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api ». (2270).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 27
Voti contrari 4

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori ZOLI ed altri: « Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari ». (1934):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angioy, Belotti, Berloffia, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli, Chiaramello, De Martino Francesco, De Totto, Facchin, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marzotto, Merizzi, Nicoletto, Raffaelli, Romano, Roselli, Rosini, Salizzoni, Schiratti, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Pella.

La seduta termina alle 12,10

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI